

Allegato "F" al rep. n. 1.398/1.006

STATUTO
"FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETÀ
CELESTE ETS"

Art. 1 – Denominazione – Sede

1.1 La Fondazione assume la denominazione di **"FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ETS"** (di seguito semplicemente la "Fondazione"). Di tale denominazione e dell'acronimo ETS farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e, ove non disciplinato, dal Codice Civile.

1.3 La Fondazione ha la propria sede legale in Besate, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Ulteriori sedi distaccate collegate alla Fondazione potranno essere individuate o costituite sia in Italia che all'estero, previo accordo con la Fondazione stessa e nel rispetto dei regolamenti e del presente Statuto.

Art. 2 – Principi ispiratori – Scopo

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

2.2 La Fondazione è ispirata alle Linee Guida della Fondatrice Nadia Bregoli, così come approvate in data 27 novembre 2020 e trascritte nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo alla pagina n. 114 (centoquattordici). Lo scopo della Fondazione è vincolato a tali Linee Guida, insopprimibili, che definiscono i Principi Spirituali della Fondazione, sostanziandosi principalmente nella coscienza che solo l'appartenenza al cammino educativo nella fede Cristiana sia capace di far riscoprire il senso più profondo nell'agire quotidiano.

2.3 In particolare la Fondazione ha lo scopo di offrire assistenza, aiuto e sostegno – anche materiale – in situazioni familiari di disagio specie in relazione a madri sole con bambini a causa di separazioni, abbandoni, maltrattamenti o abusi, ritenzioni in istituti di pena o situazioni di ragazze madri in difficoltà, nonché promuovere la riabilitazione, la socializzazione, l'inserimento, il reinserimento in attività di lavoro e in attività culturali di persone esposte al rischio della marginalità sociale.

La Fondazione tende a privilegiare l'attenzione verso minori in difficoltà, anche portatori di disabilità intellettiva e fisica, impegnandosi a realizzare un discorso educativo mirante a riproporre i valori familiari e cercando di offrire situazioni normali per la crescita civile e umana.

La Fondazione ha altresì lo scopo di evidenziare all'interno della società e dei diversi ambienti, l'aspetto divulgativo di tale opera, sollecitando le persone a venire incontro a tale esigenza e prevenire effetti deleteri nell'ambito dei minori.

Art. 3 – Attività

3.1 Per il perseguimento dello scopo quale sopra determinato, la Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del

D.Lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie/ socio educative;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2 In concreto, con particolare attenzione ai soggetti di cui all'art. 2.3, la Fondazione potrà:

- organizzare ed erogare servizi, anche in collaborazione con altri organismi, servizi sociali, socio-sanitari, di beneficenza e istruzione, comunità residenziali di accoglienza e socializzazione finalizzate alla cura e al reinserimento nel tessuto sociale;

- favorire il recupero funzionale e sociale dei soggetti assistiti, contribuendo a migliorarne le condizioni di vita ed esistenza, con l'obiettivo di far loro raggiungere la massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività e la realizzazione dei diritti civili;

- improntare azioni assistenziali ed educative affiancate da iniziative basate su modelli organizzativi che tendano alla promozione della "domiciliarità" e alla valorizzazione delle potenzialità residuali per favorire una reale integrazione sociale e lavorativa;

- assistere quei soggetti che, in relazione alle proprie condizioni economiche e di salute, versino in condizione di disagio sociale e necessitino di idonea assistenza e supporto;

- attivare interventi specifici per migliorare la condizione femminile e

dell'infanzia e per promuoverne lo sviluppo culturale e sociale;

- promuovere attività di formazione e promozione sociale per quei soggetti che desiderano impegnarsi nei settori in cui si esprime l'attività istituzionale della Fondazione;

- promuovere programmi e progetti di educazione allo sviluppo, all'interculturalità, alla comunicazione, alla solidarietà con prospettive e orientamenti pedagogico-didattici, anche nell'ambito scolastico;

- sostenere e promuovere iniziative a scopo di istruzione e di formazione, manifestazioni e spettacoli per diffondere tra i giovani la cultura della tutela e della valorizzazione dei valori istituzionali e per prevenire forme di disagio sociale;

- erogare prestazioni – economiche o in natura – a favore di singoli minori, di persone o di gruppi familiari bisognosi;

- diffondere i principi della solidarietà contribuendo alla costruzione di un mondo fondato sulla giustizia, la pacifica convivenza e il rispetto delle identità culturali;

- provvedere alla selezione, alla formazione e all'impiego di volontari;

- realizzare attività informativa ed educativa;

- nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento, svolgere, in proprio o per conto terzi, direttamente o tramite altri soggetti gestori, ogni e qualsiasi altra attività per il miglior perseguimento del proprio scopo istituzionale.

3.3 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

3.4 La Fondazione può infine esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Patrimonio e Mezzi finanziari

4.1 Il Patrimonio dell'Ente è costituito da:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 78.984,96 e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dota-

zione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

4.2 L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini statutari attraverso i seguenti mezzi:

- i) rendite del patrimonio;
- ii) donazioni, elargizioni e legati di Enti pubblici e privati, di Società e di persone fisiche;
- iii) rette, tariffe, proventi o contributi dovuti da enti pubblici o privati per l'esercizio delle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- iv) contributi da fund-raising, di enti sostenitori e di Associazioni non-profit che sostengono la Fondazione;
- v) raccolta fondi ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 117/2017.

4.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 5 - Organi e Organismi

5.1 La Fondazione si compone di organi istituzionali e funzionali, nonché organismi:

a. Organi istituzionali:

Presidente del Consiglio Direttivo, Consiglio Direttivo e Organo di controllo;

b. Organi funzionali se istituiti:

Direttore

c. Organismi (se istituiti):

Comitato Scientifico

Art. 6 - Il Presidente della Fondazione

6.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

6.2 In particolare:

- a. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, determina l'ordine del giorno delle sedute e sovrintende alla esecuzione delle determinazioni del Consiglio;
- b. ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- c. esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega, nei limiti e con le modalità individuati con specifica deliberazione di Consiglio, assunta e depositata nelle forme di legge;
- d. in caso di urgenza può adottare provvedimenti di gestione straordinaria di competenza del Consiglio stesso rendendo noti i provvedimenti assunti nella prima seduta consiliare utile;
- e. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

f. propone al Consiglio la nomina, qualora ritenuta opportuna, del Direttore Generale della Fondazione.

6.3 Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

6.4 In caso di urgenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere con maggiore anzianità d'appartenenza al Consiglio Direttivo e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) a nove (9) membri, compreso il Presidente.

7.2 I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente, i Consiglieri del Consiglio Direttivo vengono nominati per cooptazione dal Consiglio uscente; la deliberazione di nomina è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri uscenti.

7.3 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica tre (3) esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati senza limiti di mandato.

7.4 Se durante il mandato dovesse venire meno, per qualsiasi ragione, un Consigliere, il Consiglio Direttivo deve procedere al reintegro del Consigliere mancante, mediante cooptazione, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Decadenza ed esclusione

8.1 I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

8.2 Sono cause di esclusione del Consiglio Direttivo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti eventualmente emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

8.3 La decadenza è pronunciata dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato, su proposta fatta dal Presidente o da almeno due Consiglieri.

Art. 9 - Poteri

9.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di indirizzo e le competenze necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare:

- predispone i programmi e gli obiettivi da perseguire;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale;
- approva il rapporto annuale programmatico e di attività, nonché i bilanci consuntivi e di previsione;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti interni e di organizzazione.
- esamina lo stato dell'attività e la situazione economico-finanziaria;
- predispone ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale.

9.2 I Consiglieri espletano le proprie funzioni collegialmente ma per specifi-

che attività e per esperienza comprovata, ad uno o più di essi, possono essere delegati i poteri di gestione ordinaria o funzioni operative di promozione, vigilanza, studio od altra specifica attività nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 10 - Riunioni del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce per un minimo di due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

10.2 Il Consiglio è convocato, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri, mediante avviso scritto, a firma del Presidente, contenente data, ora e sede della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta, ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica. Con la presenza di tutti i suoi membri ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'elenco della convocazione.

10.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in modalità video a distanza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d. che il Presidente ed il soggetto verbalizzante, (anche terzo rispetto al Consiglio) si trovino nel medesimo luogo.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

10.5 I verbali delle riunioni, stese dal Segretario, sono firmati dallo stesso e da tutti coloro che sono intervenuti alle sedute; nel caso in cui qualcuno degli intervenuti alle riunioni del Consiglio Direttivo si allontani o ricusi di firmare o non possa firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto che nella verbalizzazione si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui addotte.

10.6 Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica e voto favorevole del Presidente. Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica e voto favorevole del Presidente.

10.7 Le riunioni del Consiglio, non sono pubbliche, ad esse partecipa, se nominato, il Direttore Generale dell'Ente, con funzioni di segretario verbalizzante, che può esprimere, su richiesta, pareri consultivi, non vincolanti; tali pareri devono essere verbalizzati. Il Presidente può invitare alle sedute per chiari-

menti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare, figure competenti, interne od esterne della Fondazione. A tali figure possono essere richiesti pareri consultivi, non vincolanti.

10.8 I Consiglieri espletano le proprie funzioni collegialmente, ma per specifiche attività e per esperienza comprovata, ad uno o più di essi, possono essere delegate funzioni operative di promozione, vigilanza, studio od altra specifica attività.

Art. 11 - Organo di controllo

11. L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

11.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando, se previsto in modalità collegiale, è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.7 Nei casi previsti dalla legge, la fondazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

La revisione legale dei conti potrà essere esercitata anche dall'organo di controllo, che, in tal caso, sarà costituito da revisore/i legale/i iscritto/i nell'apposito registro.

11.8 L'Organo di Controllo e il revisore possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

11.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 12 - Il Direttore

12.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore su proposta del Presidente tra i Consiglieri, tra i soggetti che collaborano con la Fondazione o tra soggetti esterni attraverso specifica selezione.

12.2 Il Consiglio Direttivo con proprio atto determinerà prioritariamente i re-

quisiti necessari, l'inquadramento giuridico e il trattamento economico del Direttore.

12.3 Il Direttore esercita le funzioni di direzione dell'Ente, coordina la gestione complessiva e le attività delegate dal Consiglio Direttivo. Assume solo provvedimenti di ordinaria gestione all'interno delle attività a lui delegate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Comitato Scientifico - Commissioni di studio e di lavoro

13.1 Per il raggiungimento degli scopi il Consiglio Direttivo può operare tramite la nomina di un Comitato Scientifico e di Commissioni di studio e di lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi emergenti e connessi agli scopi statuari o che abbiano concorso a migliorare l'attività della Fondazione.

13.2 I suddetti membri decadono automaticamente dall'incarico dopo tre assenze consecutive dalle riunioni delle rispettive commissioni o comitati. Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono organi consultivi ed operativi della Fondazione, opereranno su indicazione del Consiglio Direttivo e saranno concordi con lo stesso nella formulazione di piani di attività connessi alle finalità istituzionali, rendendo al Consiglio Direttivo conto del proprio operato.

13.3 I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni non sono vincolanti. Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di Lavoro sono presieduti dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Si precisa che salvo diversa disposizione dello statuto al comitato si applicano gli art. 24, 25 e 26 del CTS per quanto applicabili.

Art. 14 – Volontariato

14.1 La Fondazione riconosce la funzione sociale delle attività di volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti anche in convenzione con altri Enti Non profit. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

14.2 I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

14.3 L'attività del volontariato può essere regolata da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Organismi di Sostegno

15.1 La Fondazione opererà per ottenere sostegno da altre Associazioni/ Fondazioni/Organizzazioni ed Enti, attraverso sinergie, protocolli di intesa, convenzioni, cooperazioni e collaborazioni. Può promuovere la costituzione di Enti Non-profit, anche con strutture indipendenti, che riportino chiaramente nel loro statuto finalità concordi, omogenee e complementari a quelle della Fondazione.

Art. 16 - Codice Etico

16.1 La Fondazione dispone di un proprio Codice Etico che tutti i dipendenti e volontari devono seguire. Codice inscindibile della Fondazione sarà quello della trasparenza, mediante l'obbligo statutario di pubblicare annualmente il

bilancio dell'Ente sul sito ufficiale.

16.2 In base a tale codice, sarà resa pubblica la rendicontazione delle donazioni e del 5x1000, che saranno utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 17 - Gestione dei servizi

17.1 L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, anche attraverso sinergie e collaborazioni.

Art. 18 - Esercizio Finanziario

18.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

18.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

18.4 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 o comunque ove lo deliberi, il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

18.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale.

18.6 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica l'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Scioglimento

19.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

19.2 In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 - Norma Finale

20.1 Per quanto non contemplato nel vigente statuto, si osservano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Nadia Bregoli - Marco Salzano de Luna Notaio (sigillo)